


**DISPOSIZIONI PER  
IL CONTENIMENTO E LA PREVENZIONE  
DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO  
DERIVANTI DAL TRAFFICO VEICOLARE  
D.P.R. n.142 30-03-2004**

Ai sensi dell'art.11 della Legge Quadro n. 447/95

**RELAZIONE TECNICA**



<b>IL SINDACO</b>	
<b>IL DIRIGENTE</b>	
TECNICO COMPETENTE	
COADIUVATO DA	

## INDICE

<b>1. PREMESSA.....</b>	<b>2</b>
<b>2. LIMITI SONORI PREVISTI.....</b>	<b>5</b>
<b>3. Inquadramento territoriale.....</b>	<b>7</b>
<b>3.1 Aspetti morfologici e storici.....</b>	<b>8</b>
<b>3.2 Dati economici e statistici.....</b>	<b>8</b>
<b>3.3 La residenza.....</b>	<b>10</b>
<b>3.4 Viabilità, traffico e comunicazioni.....</b>	<b>11</b>
<b>4. DISPOSIZIONI GENERALI.....</b>	<b>12</b>
<b>5. STRUMENTAZIONE UTILIZZATA.....</b>	<b>13</b>
<b>6. METODOLOGIA DI ACQUISIZIONE DATI E RISULTATI FONOMETRICI.....</b>	<b>14</b>
<b>6.1 Metodo generale.....</b>	<b>14</b>
<b>6.2 Campionamento, distribuzione dei livelli sonori e criterio di stima sul numero di misure.....</b>	<b>15</b>
<b>7. LIVELLI SONORI DI MEDIA DURATA RICONTRATI.....</b>	<b>17</b>

# COMUNE DI BAGNI DI LUCCA

D.P.R. n.142 30-03-2004

## 1. PREMESSA

In ottemperanza alle disposizioni di legge in materia di tutela del territorio che ha come principio fondamentale il rispetto della salute pubblica e dunque la determinazione dei limiti massimi di rumorosità delle zone del territorio comunale si descrive quanto segue.

Sulla base delle prescrizioni normative si riporta parte di essa con disposizioni, campi di applicazione e procedimenti per l'individuazione delle infrastrutture stradali presenti sul territorio:

omissis...

### Art. 2. Campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore avente origine dall'esercizio delle infrastrutture stradali di cui al comma 2.

2. Le infrastrutture stradali sono definite dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, nonché dall'allegato 1 al presente decreto:

- A. autostrade;
- B. strade extraurbane principali;
- C. strade extraurbane secondarie;
- D. strade urbane di scorrimento;
- E. strade urbane di quartiere;
- F. strade locali.

3. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano:

- a) alle infrastrutture esistenti, al loro ampliamento in sede e alle nuove infrastrutture in affiancamento a quelle esistenti, alle loro varianti;
- b) alle infrastrutture di nuova realizzazione.

4. Alle infrastrutture di cui al comma 2 non si applica il disposto degli articoli 2, 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997.

5. I valori limite di immissione stabiliti dal presente decreto sono verificati, in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione, in conformita' a quanto disposto dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 16 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1° aprile 1998, e devono essere riferiti al solo rumore prodotto dalle infrastrutture stradali.

*Note all'art. 2:*

*- L'art. 2 del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: «Nuovo codice della strada», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114, S.O., e' il seguente:*

*«Art 2 (Definizione e classificazione delle strade). -*

*1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente codice si definisce "strada" l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.*

*2. Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:*

*A - Autostrade;*

*B - Strade extraurbane principali;*

*C - Strade extraurbane secondarie;*

*D - Strade urbane di scorrimento;*

*E - Strade urbane di quartiere;*

*F - Strade locali;*

*F-bis. Itinerari ciclopedonali.*

*3. Le strade di cui al comma 2 devono avere le seguenti caratteristiche minime:*

*A - Autostrada: strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.*

*B - Strada extraurbana principale: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprieta' laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.*

*C - Strada extraurbana secondaria: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine.*

*D - Strada urbana di scorrimento: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate.*

*E - Strada urbana di quartiere: strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.*

*F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli altri tipi di strade.*

*F-bis. Itinerario ciclopedonale: strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell'utenza debole della strada.*

*4. E' denominata "strada di servizio" la strada affiancata ad una strada principale (autostrada, strada extraurbana principale, strada urbana di scorrimento) avente la funzione di consentire la sosta ed il raggruppamento degli accessi dalle proprieta' laterali alla strada principale e viceversa, nonche' il movimento e le manovre dei veicoli non ammessi sulla strada principale stessa.*

5. Per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento alluso e alle tipologie dei collegamenti svolti, le strade, come classificate ai sensi del comma 2, si distinguono in strade "statali", "regionali", "provinciali", "comunali", secondo le indicazioni che seguono. Enti proprietari delle dette strade sono rispettivamente lo Stato, la regione, la provincia, il comune. Per le strade destinate esclusivamente al traffico militare e denominate "strade militari", ente proprietario e' considerato il comando della regione militare territoriale.

6. Le strade extraurbane di cui al comma 2, lettere B, C ed F si distinguono in:

A - Statali, quando: a) costituiscono le grandi direttrici del traffico nazionale; b) congiungono la rete viabile principale dello Stato con quelle degli Stati limitrofi; c) congiungono tra loro i capoluoghi di regione ovvero i capoluoghi di provincia situati in regioni diverse, ovvero costituiscono diretti ed importanti collegamenti tra strade statali; d) allacciano alla rete delle strade statali i porti marittimi, gli aeroporti, i centri di particolare importanza industriale, turistica e climatica; e) servono traffici interregionali o presentano particolare interesse per l'economia di vaste zone del territorio nazionale.

B - Regionali, quando allacciano i capoluoghi di provincia della stessa regione tra loro o con il capoluogo di regione ovvero allacciano i capoluoghi di provincia o i comuni con la rete statale se cio' sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.

C - Provinciali, quando allacciano al capoluogo di provincia capoluoghi dei singoli comuni della rispettiva provincia o piu' capoluoghi di comuni tra loro ovvero quando allacciano alla rete statale o regionale i capoluoghi di comune, se cio' sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.

D - Comunali, quando congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni fra loro, ovvero congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un aeroporto o porto marittimo, lacuale o fluviale, con interporti o nodi di scambio intermodale o con le localita' che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettivita' comunale. Ai fini del presente codice, le strade «vicinali» sono assimilate alle strade comunali....

## 2. LIMITI SONORI PREVISTI

ALLEGATO I  
(previsto dall'articolo 3, comma 1)

TABELLA I  
(STRADE DI NUOVA REALIZZAZIONE)

TIPO DI STRADA (secondo codice della strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (secondo D.M. 5.11.01 - Norme funz. E geom. Per la costruzione delle strade)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri Riceettori	
			Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno dB(A)	Notturno dB(A)
A - autostrada		250	60	40	65	55
B - extraurbana principale		250	50	40	65	55
C - extraurbana secondaria	C 1	250	50	40	65	55
	C 2	150	50	40	65	55
D - urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995.			
F - locale		30				

\* per le scuole vale il solo limite diurno

TABELLA 2

(STRADE ESISTENTI E ASSIMILABILI)  
(ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti)

TIPO DI STRADA (secondo codice della strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (secondo Norma CNR 1990 e direttive PUT)	Amplezza fascia di partenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri Recettori	
			Giorno dB(A)	Notturno dB(A)	Giorno dB(A)	Notturno dB(A)
A - autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			85	55
B - extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			85	55
C - extraurbana secondaria	Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 1990)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			85	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			85	55
D - urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	85	55
E - urbana di quartiere		30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 8, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995.			
F - locale		30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 8, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995.			

\* per le scuole vale il solo limite diurno

### **3. Inquadramento territoriale.**

Preliminarmente alla stesura della zonizzazione acustica è indispensabile una conoscenza approfondita dell'ambito oggetto d'intervento sotto una serie di profili. Pur realizzando una fitta mappatura delle condizioni acustiche (vedi cap.5.0) è risultato indispensabile acquisire un adeguato numero di informazioni collaterali relative al territorio nel quale si viene ad operare. Nella presente Parte Seconda, si forniscono alcuni elementi guida circa la realtà locale e si delineano i criteri secondo i quali si è operato per la stesura della zonizzazione acustica. Si puntualizzano inoltre alcuni dei criteri di cui alla precedente Parte Prima a fronte delle specifiche esigenze locali.

Gli elementi territoriali cui è necessario fare soprattutto riferimento sono di natura morfologica, urbanistica e funzionale.

Per quanto riguarda i primi si fa osservare come l'orografia giochi un ruolo di primo piano nella propagazione delle onde sonore, per cui le aree d'influenza delle diverse sorgenti possono estendersi in modi alquanto diversi rispetto a quelli teoricamente prevedibili, in caso di orografia omogenea e pianeggiante, per cui possiamo aspettarci zone più o meno strette a seconda dell'andamento orografico del terreno.

Per quanto riguarda invece gli aspetti urbanistici, è necessario considerare che le sole destinazioni d'uso delle varie zone non sono sufficienti ad orientare una suddivisione di tipo acustico, ma è opportuno fare riferimento alle tipologie della parte edificata ed alla distribuzione e densità delle tipologie stesse, aspetti questi che, condizionano pesantemente gli effetti delle sorgenti sonore. Infine, particolare importanza rivestono gli aspetti funzionali, che assumono un ruolo importante sia nella valutazione stessa delle potenzialità delle sorgenti, che nelle successive scelte delle classi secondo le normative vigenti.



### **3.1 Aspetti morfologici e storici.**

Il territorio di Bagni di Lucca, nella Val di Lima, si estende per 164,65 kmq, per gran parte in zona alto-collinare e montana, sul versante sud dell'Appennino toscoemiliano. Ha subito nel tempo alcune modifiche dei propri confini, raggiungendo l'assetto attuale nel 1897, quando aggregò la frazione di Fornoli, staccata dal comune di Borgo a Mozzano.

Bagni di Lucca, denominata per lungo tempo Bagno a Corsena, fu originariamente abitata da tribù liguri - come è attestato dalla necropoli di Montefegatesi, nell'alta valle del torrente Fegana - e successivamente da coloni romani. Menzionata per la prima volta nella cronaca pisana di Guidone da Corvaia, nel 983 divenne dominio signorile dei Fraolmo. Nel XIII secolo, sotto la diretta giurisdizione lucchese, Bagni di Lucca fu inserita nella vicaria di Val di Lima e quindi suddivisa, all'inizio del XIV secolo, tra questa e la vicaria di Valleriana. Per la grande importanza acquistata dalle terme, già note in epoca medievale e descritte fra gli altri da Montaigne e da Heine, Bagni di Lucca divenne sede estiva di vicariato dal 1446 e permanente dal 1685, raggiungendo maggiore espansione e importanza durante il principato dei Baciocchi. Con il loro successore Carlo Ludovico di Borbone, che a lungo vi soggiornò, aumentarono la mondanità e il cosmopolitismo della stazione termale, meta di nobili, letterati e artisti.

### **3.2 Dati economici e statistici.**


Nel passato l'economia di Bagni di Lucca è stata prevalentemente incentrata sullo sfruttamento delle risorse del bosco (castagne, legname) e sulla pastorizia, con un considerevole movimento migratorio verso la Maremma. Già sviluppati, nel corso dell'Ottocento, erano il turismo estivo e l'industria, che annoverava cartiere, mulini, gualchiere e tintorie. A tutt'oggi il settore secondario e il terziario mostrano, in termini

di occupati, una consistenza analoga. Le attività industriali si fondano su alcune cartiere, piccole aziende metalmeccaniche e un nutrito gruppo di fabbriche di statue e statuette, cornici e specchiere, articoli da regalo e soprammobili. Il terziario, oltre che dal collegamento con le produzioni locali, trae alimento dalle presenze turistiche richiamate dalla sorgente termale. L'agricoltura, alla quale si dedica meno del 5% della popolazione attiva, dà soprattutto uva da vino, olio e prodotti ortofrutticoli, mentre si è notevolmente sviluppato l'allevamento degli ovini e dei caprini.

La popolazione del territorio comunale ammonta a 7.336 unità nel 1991, con una densità di 45 per kmq. Nel passato il numero degli abitanti era salito da 7.567 nel 1745 a 9.717 nel 1830, quindi a 10.828 nel 1881 e a 11.568 nel 1936. Rimasta stabile con 11.567 unità nel 1951, negli ultimi decenni la popolazione ha subito una flessione, facendo registrare 9.391 residenti nel 1961, 8.153 nel 1971 e 8.060 nel 1981.

### **3.3 La residenza**

Nella territorio circostante Bagni di Lucca sono presenti piccoli centri abitati dei quali i principali sono:



### 3.4 Viabilità, traffico e comunicazioni.



*Lo schema della viabilità non risulta molto complesso infatti tutto il territorio è attraversato da un'importante arteria (S.S. 12) che mette in comunicazione da SUD verso NORD-EST l'intero territorio comunale lambendo i principale centri presenti.*

#### 4. DISPOSIZIONI GENERALI

L'elaborazione della individuazione delle infrastrutture stradali e loro fasce di pertinenza descrive quanto segue:

- è presente n.1 Strada Statale n.12 dell'Abetone e Brennero che attraversa l'intero territorio comunale classificabile di Tipo C extraurbano con una carreggiata e doppio senso di marcia e banchine laterali;
- è presente n. 1 Strada Regionale n.445 della Garfagnana porzione che corre lungo il confine con il comune di Borgo a Mozzano classificabile di Tipo C extraurbano con una carreggiata e doppio senso di marcia e banchine laterali;
- sono presenti Strada Provinciale n.18 di Fornoli classificabile di tipo urbano Db di scorrimento con Fascia di pertinenza di 100mt; Strada Provinciale n.55 di Boveglio di Tipo C extraurbano con una carreggiata e doppio senso di marcia e banchine laterali; Strada Provinciale n.56 di Valfegana di Tipo C extraurbano con una carreggiata e doppio senso di marcia e banchine laterali;
- sono presenti numerose strade comunali di quartiere e che collegano i centri di fondovalle con le varie frazioni tutte di Tipo E (urbane di quartiere) ed F (locali) con fasce di pertinenza di 30mt (vedi tabella riportata ai punti precedenti).

## 5. STRUMENTAZIONE UTILIZZATA

Sulla base del tipo di situazione acustica da valutare, si è ritenuto di effettuare la rilevazione del rumore mediante:

- analizzatore portatile di frequenza BRUEL & KJAER tipo 2236, collegato al microfono tipo 4188 da 1/2".

Detta strumentazione effettua:

- analisi in 1/1 d'ottava conforme alla normativa IEC 225-1966;
- ponderazioni standard conformi alla normativa IEC 651 e 804 tipo 1:  
la strumentazione è stata collegata a
- microfono tipo 4188 che soddisfa alle norme IEC 651 TIPO 1.

### Calibrazione

La calibrazione della strumentazione sopra descritta viene effettuata tramite calibratore di livello acustico tipo 4230 della BRUEL & KJAER.

Detta sorgente sonora di dimensioni tascabili indicata per la calibrazione di fonometri ecc., adatta a microfoni da 1/2 e 1":

- produce un livello sonoro di 94 dB rif. 20  $\mu$ Pa a 1 KHz. Precisione di calibrazione  $\pm$  0.3 dB a 23°C;  $\pm$  0.5 dB da 0 a 50°C;
- alimentazione tramite batterie interne (1xIEC 6LF22/9 V).

## **6. METODOLOGIA DI ACQUISIZIONE DATI E RISULTATI FONOMETRICI**

Per acquisire i dati è stato fatto uso di strumentazione ad alta affidabilità per un'esatta valutazione sonora. Ciò ha consentito un rapido controllo della rumorosità in punti baricentro di opportune zone.

### **6.1 Metodo generale**

La definizione "rumore in aree abitate" si riferisce a descrizioni dell'ambiente esterno, sottoposto a rumore, nelle vicinanze di zone abitate.

Tali descrizioni di solito includono le variazioni temporali e spaziali dell'ambiente rumoroso esterno per ogni zona dell'area cosicché le indagini possono essere utilizzate per predire l'effetto del rumore sulle persone sia all'interno sia all'esterno degli edifici.

L'ambiente rumoroso esterno varia molto in grandezza e in caratteristiche a seconda delle zone di un'area abitata, dalla quiete delle aree suburbane che fiancheggiano la campagna al caotico traffico delle vie del centro cittadino. La situazione varia in genere con l'ora del giorno, essendo relativamente tranquilla di notte, quando le attività sono pressoché nulle, e più rumorosa nella mattina e nel pomeriggio durante le ore di punta.

Il massimo sforzo d'indagine negli studi sul rumore di aree abitate viene indirizzato verso lo sviluppo di metodi adatti a tenere in debito conto le variazioni temporali e spaziali dei livelli sonori. I mutamenti sono caratterizzati da una variabilità giornaliera, stagionale o ancora più a lungo termine.

I metodi per prevedere il rumore in zone abitate dipendono dalle informazioni o dalle ipotesi riguardanti le principali sorgenti di rumore esterno. Se una comunità è

esposta al rumore proveniente da una singola sorgente "forte", il rumore in quell'area può essere previsto prendendo in considerazione unicamente quella sorgente. Di conseguenza per le comunicazioni situate vicino ad aeroporti o autostrade importanti, i modelli di previsione del rumore dovuti al traffico aereo o autostradale forniscono sufficienti indicazioni sul rumore cui sono esposte le comunità circostanti.

Nel caso il rumore sia provocato da molte sorgenti locali, i contributi di ciascuna di esse possono essere calcolati e quindi combinati assieme.

Comunque, per molte comunità, il rumore ambientale è la risultante di parecchie sorgenti, sia distanti che vicine. Le previsioni basate soltanto su sorgenti locali (ad esempio, il traffico nella strada locale di un quartiere residenziale) in genere portano a una sottostima del rumore ambientale complessivo. È nel ns. caso, considerate anche le premesse sul tipo di indagine che si vuole effettuare, richiesto un modello che preveda il rumore dovuto a sorgenti più o meno distanti, non definite. A ciò si deve aggiungere il contributo delle sorgenti locali, quando questo sia significativo.

## **6.2 Campionamento, distribuzione dei livelli sonori e criterio di stima sul numero di misure**

Il tempo di riferimento in cui vengono effettuati i rilievi si identifica nell'intero periodo delle 24 h:

- **Misure di media durata;** sono stati presi a riferimento 16 punti di prelievo (vedi mappature dove sono riportati i valori e la collocazione della misura), ripetute per 3 volte (per un totale di 48 misure), con determinazione degli eventi sonori e



campionamento simile a quello previsto per le misure di lunga durata. Tali misure avevano il compito di individuare aree all'interno del sito di ricerca dove gli effetti sonori prodotti dagli impianti e dai fenomeni estranei ad essi potevano determinare situazioni anomale o confermare che le variazioni raccolte dalle postazioni fisse siano concordi nel tempo.

Per il periodo diurno il campionamento è stato effettuato su tre fasce significative:

1<sup>^</sup> - dalle 07.30÷10.30

2<sup>^</sup> - dalle 12.00÷15.00

3<sup>^</sup> - dalle 16.30÷19.30

mentre per il periodo notturno su due fasce significative:

1<sup>^</sup> - dalle 23.00÷01.00

2<sup>^</sup> - dalle 04.00÷06.00

Le fasce di orario che sono state indicate contengono in modo rilevante gli eventi sonori che si possono estendere, per gli andamenti ciclici che si vengono a creare, ad entrambi i periodi oggetto di indagine.

## **7. LIVELLI SONORI DI MEDIA DURATA RICONTRATI**


# Regione Toscana – Comune di Bagni di Lucca (LU)

## Scheda di rilevazione dell'inquinamento acustico

**Strumentazione impiegata:** BRUEL & KJAER 2236 **Classe.1**  
**Ora:** 08.30 **Luogo:** Astracaccio  
**Data:** 23/11/02 **diurno** 14.00 **Comune**  
 23/11/02 **notturno** 22.00 **di** Bagni di Lucca  
 23/11/02

**Fenomeno acustico osservato:** Traffico veicolare e attività umana – cielo coperto e assenza di vento

### RILIEVO FOTOGRAFICO



### AMBIENTE ESTERNO

### MISURA N. 1

**Postazione:** Centro paese traffico veicolare in lontananza **Durata rilievo (min.):** 15

Zona o classe	Limite Diurno Tab. provvisoria	Limite notturno Tab. provvisoria	Sorgenti Diffuse nel Territorio	
			Liv. Diurno	Liv. Notturno
La classificazione non esiste	60	50	<b>51.0</b> <b>49.5</b>	<b>38.0</b>

### Analisi in frequenza

freq.	Hz	Lr	*	La	*	freq.	Hz	Lr	*	La	*	freq.	Hz	Lr	*	La	*
20						250						3200					
25						315						4000					
31,5						400						5000					
40						500						6300					
50						630						8000					
63						800						10000					
80						1000						13000					
100						1250						16000					
125						1600						20000					
160						2000											
200						2500											

*\* Indicare le eventuali bande il cui livello supera di almeno 5 dB il livello di entrambe le bande adiacenti.*

**Operatori:** Tecnico Competente Sauro Gianni Coadiuvato da Serena Piagentini

**Note:** Non sono presenti fenomeni temporanei di disturbo

# Regione Toscana – Comune di Bagni di Lucca (LU)

## Scheda di rilevazione dell'inquinamento acustico

**Strumentazione impiegata:** BRUEL & KJAER 2236 **Classe.1**  
**Ora:** Luogo: Ponte di Palleggio  
**Data:** 23/11/02 08.50 **Comune**  
23/11/02 **diurno** 14.20 **di** Bagni di Lucca  
23/11/02 **notturno** 22.20  
**Fenomeno acustico osservato:** Traffico veicolare e attività umana – cielo coperto e assenza di vento

### RILIEVO FOTOGRAFICO



### AMBIENTE ESTERNO

### MISURA N. 2

**Postazione:** In prossimità di centro produttivo veicolare in lontananza **Durata rilievo (min.):** 15

Zona o classe	Limite Diurno Tab. provvisoria	Limite notturno Tab. provvisoria	Sorgenti Diffuse nel Territorio	
			Liv. Diurno	Liv. Notturno
La classificazione non esiste	60	50	<b>50.0</b> <b>49.5</b>	<b>37.0</b>

### Analisi in frequenza

freq.	Hz	Lr	*	La	*	freq.	Hz	Lr	*	La	*	freq.	Hz	Lr	*	La	*
20						250						3200					
25						315						4000					
31,5						400						5000					
40						500						6300					
50						630						8000					
63						800						10000					
80						1000						13000					
100						1250						16000					
125						1600						20000					
160						2000											
200						2500											

*\* Indicare le eventuali bande il cui livello supera di almeno 5 dB il livello di entrambe le bande adiacenti.*

**Operatori:** Tecnico Competente Sauro Gianni Coadiuvato da Serena Piagentini

**Note:** Non sono presenti fenomeni temporanei di disturbo


# Regione Toscana – Comune di Bagni di Lucca (LU)

## Scheda di rilevazione dell'inquinamento acustico

**Strumentazione impiegata:** BRUEL & KJAER 2236 **Classe.1**  
**Ora:** 09.10 **Luogo:** Fabbriche Casa Basciana  
**Data:** 23/11/02 **diurno** 14.45 **Comune**  
 23/11/02 **notturno** 22.45 **di** Bagni di Lucca  
 23/11/02

**Fenomeno acustico osservato:** Traffico veicolare e attività umana – cielo coperto e assenza di vento

### RILIEVO FOTOGRAFICO



### AMBIENTE ESTERNO

### MISURA N. 3

**Postazione:** Centro paese traffico veicolare in lontananza **Durata rilievo (min.):** 15

Zona o classe	Limite Diurno Tab. provvisoria	Limite notturno Tab. provvisoria	Sorgenti Diffuse nel Territorio	
			Liv. Diurno	Liv. Notturno
La classificazione non esiste	60	50	<b>57.0</b> <b>59.5</b>	<b>38.0</b>

### Analisi in frequenza

freq.	Hz	Lr	*	La	*	freq.	Hz	Lr	*	La	*	freq.	Hz	Lr	*	La	*
20						250						3200					
25						315						4000					
31,5						400						5000					
40						500						6300					
50						630						8000					
63						800						10000					
80						1000						13000					
100						1250						16000					
125						1600						20000					
160						2000											
200						2500											

*\* Indicare le eventuali bande il cui livello supera di almeno 5 dB il livello di entrambe le bande adiacenti.*

**Operatori:** Tecnico Competente Sauro Gianni Coadiuvato da Serena Piagentini

**Note:** Non sono presenti fenomeni temporanei di disturbo


# Regione Toscana – Comune di Bagni di Lucca (LU)

## Scheda di rilevazione dell'inquinamento acustico

**Strumentazione impiegata:** BRUEL & KJAER 2236 **Classe.1**  
**Ora:** Luogo: Ospedaletto  
**Data:** 23/11/02 09.30 **Comune**  
**diurno** 14.10 **di** Bagni di Lucca  
**notturno** 23.10

**Fenomeno acustico osservato:** Traffico veicolare e attività umana – cielo coperto e assenza di vento

### RILIEVO FOTOGRAFICO



### AMBIENTE ESTERNO

### MISURA N. 4

**Postazione:** Centro paese traffico veicolare in lontananza **Durata rilievo (min.):** 15

Zona o classe	Limite Diurno Tab. provvisoria	Limite notturno Tab. provvisoria	Sorgenti Diffuse nel Territorio	
			Liv. Diurno	Liv. Notturno
La classificazione non esiste	60	50	<b>55.0</b> <b>57.5</b>	<b>38.0</b>

### Analisi in frequenza

freq.	Hz	Lr	*	La	*	freq.	Hz	Lr	*	La	*	freq.	Hz	Lr	*	La	*
20						250						3200					
25						315						4000					
31,5						400						5000					
40						500						6300					
50						630						8000					
63						800						10000					
80						1000						13000					
100						1250						16000					
125						1600						20000					
160						2000											
200						2500											

*\* Indicare le eventuali bande il cui livello supera di almeno 5 dB il livello di entrambe le bande adiacenti.*

**Operatori:** Tecnico Competente Sauro Gianni Coadiuvato da Serena Piagentini


**Note:** Non sono presenti fenomeni temporanei di disturbo

# Regione Toscana – Comune di Bagni di Lucca (LU)

## Scheda di rilevazione dell'inquinamento acustico

**Strumentazione impiegata:** BRUEL & KJAER 2236 **Classe.1**  
**Ora:** **Luogo:** Bagni di Lucca  
**Data:** 23/11/02 10.00 **Comune**  
 23/11/02 **diurno** 14.45 **di** Bagni di Lucca  
 23/11/02 **notturno** 23.40  
**Fenomeno acustico osservato:** Traffico veicolare e attività umana – cielo coperto e assenza di vento

### RILIEVO FOTOGRAFICO



### AMBIENTE ESTERNO

### MISURA N. 5

<b>Postazione:</b>	Centro abitato sulla S.S. 12	<b>Durata rilievo (min.):</b>	15	
Zona o classe	Limite Diurno Tab. provvisoria	Limite notturno Tab. provvisoria	Sorgenti Diffuse nel Territorio	
			Liv. Diurno	Liv. Notturno
La classificazione non esiste	65	55	<b>62.0</b> <b>59.5</b>	<b>38.0</b>

### Analisi in frequenza

freq.	Hz	Lr	*	La	*	freq.	Hz	Lr	*	La	*	freq.	Hz	Lr	*	La	*
20						250						3200					
25						315						4000					
31,5						400						5000					
40						500						6300					
50						630						8000					
63						800						10000					
80						1000						13000					
100						1250						16000					
125						1600						20000					
160						2000											
200						2500											

*\* Indicare le eventuali bande il cui livello supera di almeno 5 dB il livello di entrambe le bande adiacenti.*

**Operatori:** Tecnico Competente Sauro Gianni Coadiuvato da Serena Piagentini

**Note:** Non sono presenti fenomeni temporanei di disturbo

# Regione Toscana – Comune di Bagni di Lucca (LU)

## Scheda di rilevazione dell'inquinamento acustico


**Strumentazione impiegata:** BRUEL & KJAER 2236 **Classe.1**

**Ora:** Bagni di Lucca

**Data:** 23/11/02 10.25 **Comune di** Bagni di Lucca  
 23/11/02 **diurno** 15.10  
 24/11/02 **notturno** 00.10

**Fenomeno acustico osservato:** Traffico veicolare e attività umana – cielo coperto e assenza di vento

### RILIEVO FOTOGRAFICO



### AMBIENTE ESTERNO

### MISURA N. 6

**Postazione:** Presso cartiera traffico veicolare in lontananza **Durata rilievo (min.):** 15

Zona o classe	Limite Diurno Tab. provvisoria	Limite notturno Tab. provvisoria	Sorgenti Diffuse nel Territorio	
			Liv. Diurno	Liv. Notturno
La classificazione non esiste	65	55	<b>63.0</b> <b>65.5</b>	<b>48.0</b>

### Analisi in frequenza

freq.	Hz	Lr	*	La	*	freq.	Hz	Lr	*	La	*	freq.	Hz	Lr	*	La	*
20						250						3200					
25						315						4000					
31,5						400						5000					
40						500						6300					
50						630						8000					
63						800						10000					
80						1000						13000					
100						1250						16000					
125						1600						20000					
160						2000											
200						2500											

*\* Indicare le eventuali bande il cui livello supera di almeno 5 dB il livello di entrambe le bande adiacenti.*

**Operatori:** Tecnico Competente Sauro Gianni Coadiuvato da Serena Piagentini

**Note:** Non sono presenti fenomeni temporanei di disturbo



# Regione Toscana – Comune di Bagni di Lucca (LU)

## Scheda di rilevazione dell'inquinamento acustico

**Strumentazione impiegata:** BRUEL & KJAER 2236 **Classe.1**  
**Ora:** **Luogo:** Fornoli  
**Data:** 23/11/02 10.55 **Comune**  
 23/11/02 **diurno** 15.35 **di** Bagni di Lucca  
 24/11/02 00.30  
**notturno** 00.30  
**Fenomeno acustico osservato:** Traffico veicolare e attività umana – cielo coperto e assenza di vento

### RILIEVO FOTOGRAFICO



### AMBIENTE ESTERNO

### MISURA N. 7

**Postazione:** Presso area industriale traffico veicolare in lontananza **Durata rilievo (min.):** 15

Zona o classe	Limite Diurno Tab. provvisoria	Limite notturno Tab. provvisoria	Sorgenti Diffuse nel Territorio	
			Liv. Diurno	Liv. Notturno
La classificazione non esiste	65	55	<b>63.0</b> <b>64.5</b>	<b>50.0</b>

### Analisi in frequenza

freq.	Hz	Lr	*	La	*	freq.	Hz	Lr	*	La	*	freq.	Hz	Lr	*	La	*
20						250						3200					
25						315						4000					
31,5						400						5000					
40						500						6300					
50						630						8000					
63						800						10000					
80						1000						13000					
100						1250						16000					
125						1600						20000					
160						2000											
200						2500											

\* Indicare le eventuali bande il cui livello supera di almeno 5 dB il livello di entrambe le bande adiacenti.

**Operatori:** Tecnico Competente Sauro Gianni Coadiuvato da Serena Piagentini

**Note:** Non sono presenti fenomeni temporanei di disturbo

# Regione Toscana – Comune di Bagni di Lucca (LU)

## Scheda di rilevazione dell'inquinamento acustico



**Strumentazione impiegata:** BRUEL & KJAER 2236 **Classe.1**

**Ora:** \_\_\_\_\_ **Luogo:** Fornoli

**Data:** 23/11/02 11.25 **Comune di** Bagni di Lucca  
 23/11/02 **diurno** 15.55  
 24/11/02 **notturno** 00.50

**Fenomeno acustico osservato:** Traffico veicolare e attività umana – cielo coperto e assenza di vento

### RILIEVO FOTOGRAFICO



### AMBIENTE ESTERNO

### MISURA N. 8

**Postazione:** Presso attività industriale rumore impianti in lontananza **Durata rilievo (min.):** 15

Zona o classe	Limite Diurno Tab. provvisoria	Limite notturno Tab. provvisoria	Sorgenti Diffuse nel Territorio	
			Liv. Diurno	Liv. Notturno
La classificazione non esiste	70	60	<b>63.0</b> <b>63.5</b>	<b>57.0</b>

### Analisi in frequenza

freq.	Hz	Lr	*	La	*	freq.	Hz	Lr	*	La	*	freq.	Hz	Lr	*	La	*
20						250						3200					
25						315						4000					
31,5						400						5000					
40						500						6300					
50						630						8000					
63						800						10000					
80						1000						13000					
100						1250						16000					
125						1600						20000					
160						2000											
200						2500											

*\* Indicare le eventuali bande il cui livello supera di almeno 5 dB il livello di entrambe le bande adiacenti.*

**Operatori:** Tecnico Competente Sauro Gianni Coadiuvato da Serena Piagentini

**Note:** Non sono presenti fenomeni temporanei di disturbo

# Regione Toscana – Comune di Bagni di Lucca (LU)

## Scheda di rilevazione dell'inquinamento acustico

**Strumentazione impiegata:** BRUEL & KJAER 2236 **Classe.1**

**Ora:** **Luogo:** Bagni di Lucca

**Data:** 20/12/02 08.00 **Comune di** Bagni di Lucca  
 20/12/02 **diurno** 13.15  
 20/12/02 **notturno** 22.00

**Fenomeno acustico osservato:** Traffico veicolare e attività umana – cielo sereno e assenza di vento

### RILIEVO FOTOGRAFICO



### AMBIENTE ESTERNO

### MISURA N. 9

**Postazione:** Centro paese traffico veicolare in lontananza presso ponte delle catene **Durata rilievo (min.):** 15

Zona o classe	Limite Diurno Tab. provvisoria	Limite notturno Tab. provvisoria	Sorgenti Diffuse nel Territorio	
			Liv. Diurno	Liv. Notturno
La classificazione non esiste	60	50	<b>55.0</b> <b>56.5</b>	<b>38.0</b>

### Analisi in frequenza

freq.	Hz	Lr	*	La	*	freq.	Hz	Lr	*	La	*	freq.	Hz	Lr	*	La	*
20						250						3200					
25						315						4000					
31,5						400						5000					
40						500						6300					
50						630						8000					
63						800						10000					
80						1000						13000					
100						1250						16000					
125						1600						20000					
160						2000											
200						2500											

*\* Indicare le eventuali bande il cui livello supera di almeno 5 dB il livello di entrambe le bande adiacenti.*

**Operatori:** Tecnico Competente Sauro Gianni Coadiuvato da Serena Piagentini


**Note:** Non sono presenti fenomeni temporanei di disturbo

# Regione Toscana – Comune di Bagni di Lucca (LU)

## Scheda di rilevazione dell'inquinamento acustico

**Strumentazione impiegata:** BRUEL & KJAER 2236 **Classe.1**  
**Ora:** Luogo: Bagni di Lucca  
**Data:** 20/12/02 08.20 **Comune**  
20/12/02 **diurno** 13.40 **di** Bagni di Lucca  
20/12/02 **notturno** 22.20  
**Fenomeno acustico osservato:** Traffico veicolare e attività umana – cielo sereno e assenza di vento

### RILIEVO FOTOGRAFICO



### AMBIENTE ESTERNO

### MISURA N. 10

<b>Postazione:</b>	Centro paese traffico veicolare in lontananza presso Ponte a Serraglio	<b>Durata rilievo (min.):</b>	15
Zona o classe	Limite Diurno Tab. provvisoria	Limite notturno Tab. provvisoria	Sorgenti Diffuse nel Territorio
La classificazione non esiste	65	55	Liv. Diurno <b>63.0</b> <b>66.5</b> Liv. Notturno <b>45.0</b>

### Analisi in frequenza

freq.	Hz	Lr	*	La	*	freq.	Hz	Lr	*	La	*	freq.	Hz	Lr	*	La	*
20						250						3200					
25						315						4000					
31,5						400						5000					
40						500						6300					
50						630						8000					
63						800						10000					
80						1000						13000					
100						1250						16000					
125						1600						20000					
160						2000											
200						2500											

\* Indicare le eventuali bande il cui livello supera di almeno 5 dB il livello di entrambe le bande adiacenti.

**Operatori:** Tecnico Competente Sauro Gianni Coadiuvato da Serena Piagentini


**Note:** Non sono presenti fenomeni temporanei di disturbo

# Regione Toscana – Comune di Bagni di Lucca (LU)

## Scheda di rilevazione dell'inquinamento acustico

**Strumentazione impiegata:** BRUEL & KJAER 2236 **Classe.1**  
**Ora:** **Luogo:** Strinate  
**Data:** 20/12/02 09.00 **Comune**  
20/12/02 **diurno** 14.10 **di** Bagni di Lucca  
20/12/02 **notturno** 22.45  
**Fenomeno acustico osservato:** Traffico veicolare e attività umana – cielo sereno e assenza di vento

### RILIEVO FOTOGRAFICO



### AMBIENTE ESTERNO

### MISURA N. 11

**Postazione:** Presso area produttiva traffico veicolare in lontananza **Durata rilievo (min.):** 15

Zona o classe	Limite Diurno Tab. provvisoria	Limite notturno Tab. provvisoria	Sorgenti Diffuse nel Territorio	
			Liv. Diurno	Liv. Notturno
La classificazione non esiste	70	60	<b>59.0</b> <b>61.5</b>	<b>35.0</b>

### Analisi in frequenza

freq.	Hz	Lr	*	La	*	freq.	Hz	Lr	*	La	*	freq.	Hz	Lr	*	La	*
20						250						3200					
25						315						4000					
31,5						400						5000					
40						500						6300					
50						630						8000					
63						800						10000					
80						1000						13000					
100						1250						16000					
125						1600						20000					
160						2000											
200						2500											

*\* Indicare le eventuali bande il cui livello supera di almeno 5 dB il livello di entrambe le bande adiacenti.*

**Operatori:** Tecnico Competente Sauro Gianni Coadiuvato da Serena Piagentini

**Note:** Non sono presenti fenomeni temporanei di disturbo






# Regione Toscana – Comune di Bagni di Lucca (LU)

## Scheda di rilevazione dell'inquinamento acustico

**Strumentazione impiegata:** BRUEL & KJAER 2236 **Classe.1**  
**Ora:** 10.15 **Luogo:** Giardinetto  
**Data:** 20/12/02 15.30 **Comune di** Bagni di Lucca  
20/12/02 diurno  
21/12/02 notturno 00.00  
**Fenomeno acustico osservato:** Traffico veicolare e attività umana – cielo sereno e assenza di vento

### RILIEVO FOTOGRAFICO



### AMBIENTE ESTERNO

**MISURA N. 14**

**Postazione:** Centro paese traffico veicolare in lontananza **Durata rilievo (min.):** 15

Zona o classe	Limite Diurno Tab. provvisoria	Limite notturno Tab. provvisoria	Sorgenti Diffuse nel Territorio	
			Liv. Diurno	Liv. Notturno
La classificazione non esiste	60	50	<b>55.0</b> <b>55.0</b>	<b>34.0</b>

### Analisi in frequenza

freq.	Hz	Lr	*	La	*	freq.	Hz	Lr	*	La	*	freq.	Hz	Lr	*	La	*
20						250						3200					
25						315						4000					
31,5						400						5000					
40						500						6300					
50						630						8000					
63						800						10000					
80						1000						13000					
100						1250						16000					
125						1600						20000					
160						2000											
200						2500											

*\* Indicare le eventuali bande il cui livello supera di almeno 5 dB il livello di entrambe le bande adiacenti.*

**Operatori:** Tecnico Competente Sauro Gianni Coadiuvato da Serena Piagentini

**Note:** Non sono presenti fenomeni temporanei di disturbo



# Regione Toscana – Comune di Bagni di Lucca (LU)

## Scheda di rilevazione dell'inquinamento acustico


**Strumentazione impiegata:** BRUEL & KJAER 2236 **Classe.1**

**Ora:** Pian di Gella

**Data:** 20/12/02 10.50 **Comune di** Bagni di Lucca  
 20/12/02 **diurno** 16.00  
 21/12/02 **notturno** 00.20

**Fenomeno acustico osservato:** Traffico veicolare e attività umana – cielo sereno e assenza di vento

### RILIEVO FOTOGRAFICO



### AMBIENTE ESTERNO

### MISURA N. 15

**Postazione:** Centro paese traffico veicolare in lontananza **Durata rilievo (min.):** 15

Zona o classe	Limite Diurno Tab. provvisoria	Limite notturno Tab. provvisoria	Sorgenti Diffuse nel Territorio	
			Liv. Diurno	Liv. Notturno
La classificazione non esiste	60	50	<b>52.0</b> <b>51.5</b>	<b>33.0</b>

### Analisi in frequenza

freq.	Hz	Lr	*	La	*	freq.	Hz	Lr	*	La	*	freq.	Hz	Lr	*	La	*
20						250						3200					
25						315						4000					
31,5						400						5000					
40						500						6300					
50						630						8000					
63						800						10000					
80						1000						13000					
100						1250						16000					
125						1600						20000					
160						2000											
200						2500											

*\* Indicare le eventuali bande il cui livello supera di almeno 5 dB il livello di entrambe le bande adiacenti.*

**Operatori:** Tecnico Competente Sauro Gianni Coadiuvato da Serena Piagentini


**Note:** Non sono presenti fenomeni temporanei di disturbo

# Regione Toscana – Comune di Bagni di Lucca (LU)

## Scheda di rilevazione dell'inquinamento acustico

**Strumentazione impiegata:** BRUEL & KJAER 2236 **Classe.1**  
**Ora:** Tana a Termini  
**Data:** 20/12/02 11.20 **Comune di** Bagni di Lucca  
 20/12/02 **diurno** 16.30  
 21/12/02 **notturno** 00.50  
**Fenomeno acustico osservato:** Traffico veicolare e attività umana – cielo sereno e assenza di vento

### RILIEVO FOTOGRAFICO



### AMBIENTE ESTERNO

### MISURA N. 16

**Postazione:** Presso cave traffico veicolare e impianti in lontananza **Durata rilievo (min.):** 15

Zona o classe	Limite Diurno Tab. provvisoria	Limite notturno Tab. provvisoria	Sorgenti Diffuse nel Territorio	
			Liv. Diurno	Liv. Notturno
La classificazione non esiste	70	60	<b>61.0</b> <b>59.5</b>	<b>30.0</b>

### Analisi in frequenza

freq.	Hz	Lr	*	La	*	freq.	Hz	Lr	*	La	*	freq.	Hz	Lr	*	La	*
20						250						3200					
25						315						4000					
31,5						400						5000					
40						500						6300					
50						630						8000					
63						800						10000					
80						1000						13000					
100						1250						16000					
125						1600						20000					
160						2000											
200						2500											

*\* Indicare le eventuali bande il cui livello supera di almeno 5 dB il livello di entrambe le bande adiacenti.*

**Operatori:** Tecnico Competente Sauro Gianni Coadiuvato da Serena Piagentini

**Note:** Non sono presenti fenomeni temporanei di disturbo

## **Allegato 1: NORMATIVA VIGENTE**

# LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447.

Legge quadro sull'inquinamento acustico.  
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.  
*(Finalità della legge)*

1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.
2. I principi generali desumibili dalla presente legge costituiscono per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano norme fondamentali, di riforma economico-sociale della Repubblica.

Art. 2.  
*(Definizioni)*

1. Ai fini della presente legge intende per:

a) inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;

b) ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al

decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive;

c) sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative;

d) sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera c);

e) valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;

f) valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;

g) valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;

h) valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.

2. I valori di cui al comma 1, lettere e), f), g) e h), sono determinati in funzione della tipologia della sorgente, del periodo della giornata e della destinazione d'uso della zona da proteggere.

3. I valori limite di immissione sono distinti in:

a) valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;

b) valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo.

4. Restano ferme le altre definizioni di cui all'allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 dell'8 marzo 1991.

5. I provvedimenti per la limitazione delle emissioni sonore sono di natura amministrativa, tecnica, costruttiva e gestionale. Rientrano in tale ambito:

a) le prescrizioni relative ai livelli sonori ammissibili, ai metodi di misurazione del rumore, alle regole applicabili alla fabbricazione;

b) le procedure di collaudo, di omologazione e di certificazione che attestino la conformità dei prodotti alle prescrizioni relative ai livelli sonori ammissibili; la marcatura dei prodotti e del dispositivo attestante l'avvenuta omologazione;

- c) gli interventi di riduzione del rumore, distinti in interventi attivi di riduzione delle emissioni sonore delle sorgenti e in interventi passivi, adottati nei luoghi di immissione o lungo la via di propagazione dalla sorgente al ricettore o sul ricettore stesso;
- d) i piani dei trasporti urbani ed i piani urbani del traffico; i piani dei trasporti provinciali o regionali ed i piani del traffico per la mobilità extraurbana; la pianificazione e gestione del traffico stradale, ferroviario, aeroportuale e marittimo;
- e) la pianificazione urbanistica, gli interventi di delocalizzazione di attività rumorose o di ricettori particolarmente sensibili.

6. Ai fini della presente legge è definito tecnico Competente la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo. Il tecnico competente deve essere in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o del diploma universitario ad indirizzo scientifico ovvero del diploma di laurea ad indirizzo scientifico.

7. L'attività di tecnico competente può essere svolta previa presentazione di apposita domanda all'assessorato regionale competente in materia ambientale corredata da documentazione comprovante l'aver svolto attività, in modo non occasionale, nel campo dell'acustica ambientale da almeno quattro anni per i diplomati e da almeno due anni per i laureati o per i titolari di diploma universitario,

8. Le attività di cui al comma 6 possono essere svolte altresì da coloro che, in possesso del diploma di scuola media superiore, siano in servizio presso le strutture pubbliche territoriali e vi svolgano la propria attività nel campo dell'acustica ambientale, alla data di entrata in vigore della presente legge.

9. I soggetti che effettuano i controlli devono essere diversi da quelli che svolgono le attività sulle quali deve essere effettuato il controllo.

### Art. 3. (Competenze dello Stato)

1. Sono di competenza dello Stato:

a) la determinazione, ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dei valori di cui all'articolo 2;

b) il coordinamento dell'attività e la definizione della normativa tecnica generale per il collaudo, l'omologazione, la certificazione e la verifica periodica dei prodotti ai fini del contenimento e dell'abbattimento del rumore; il ruolo e la qualificazione dei soggetti preposti a tale attività nonché, per gli aeromobili, per i natanti e per i veicoli circolanti su strada, le procedure di verifica periodica dei valori limite di emissione relativa ai prodotti medesimi. Tale verifica, per i veicoli circolanti su strada, avviene secondo le modalità di

cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. e successive modificazioni;

c) la determinazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e, secondo le rispettive competenze, con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico, tenendo conto delle peculiari caratteristiche del rumore emesso dalle infrastrutture di trasporto;

d) il coordinamento dell'attività di ricerca , di sperimentazione tecnico-scientifica ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, e dell'attività di raccolta, di elaborazione e diffusione dei dati. Al coordinamento provvede il Ministro dell'ambiente, avvalendosi a tal fine anche dell'Istituto superiore di sanità, del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), del Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivo (CSRPAD) del Ministero dei trasporti e della navigazione, nonché degli istituti e dei dipartimenti universitari;

e) la determinazione, fermo restando il rispetto dei valori determinati ai sensi della lettera a), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e, secondo le rispettive competenze, con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dei trasporti e della navigazione, dei requisiti acustici delle sorgenti sonore e dei requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti, allo scopo di ridurre l'esposizione umana al rumore. Per quanto attiene ai - rumori originati dai veicoli a motore definiti dal titolo III del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, restano salve la competenza e la procedura di cui agli articoli 71, 72, 75 e 80 dello stesso decreto legislativo;

f) l'indicazione, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro dei trasporti e della navigazione, dei criteri per la progettazione, l'esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti, ai fini della tutela dell'inquinamento acustico;

g) la determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dei trasporti e della navigazione, dei requisiti acustici dei sistemi di allarme anche antifurto con segnale acustico e dei sistemi di refrigerazione, nonché la disciplina della installazione, della manutenzione e dell'uso dei sistemi di refrigerazione, nonché la disciplina della installazione, della manutenzione e dell'uso dei sistemi di allarme anche antifurto e anti-intrusione con segnale acustico installato su sorgenti mobili e fisse, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 71, 72, 75, 79, 155 e 156 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

h) la determinazione, con le procedure previste alla lettera e), dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante o di pubblico spettacolo;

i) l'adozione di piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali quali linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali entro i limiti stabiliti per ogni specifico sistema di trasporto, ferme restando le competenze delle regioni, delle province e dei comuni, e tenendo comunque conto delle disposizioni di cui all'art. 155 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285, e successive modificazioni;

l) la determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, dei criteri di misurazione del rumore emesso da imbarcazioni di qualsiasi natura e della relativa disciplina per il contenimento dell'inquinamento acustico;

m) la determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, dei criteri di misurazione del rumore emesso degli aeromobili e della relativa disciplina per il contenimento dell'inquinamento acustico, con il particolare riguardo;

1) ai criteri generali e specifici per la definizione di procedure di abbattimento del rumore valevoli per tutti gli aeroporti e all'adozione di misure di controllo e di riduzione dell'inquinamento acustico prodotto da aeromobili civili nella fase di decollo e di atterraggio;

2) ai criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico;

3) alla individuazione delle zone di rispetto per le aree e le attività aeroportuali e ai criteri per regolare l'attività urbanistica nelle zone di rispetto. Ai fini della presente disposizione per attività aeroportuali si intendono sia le fasi di decollo o di atterraggio, sia quelle di manutenzione, revisione e prove motori degli aeromobili;

4) ai criteri per la progettazione e la gestione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti;

n) la predisposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente, sentite le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n.349, nonché le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, di campagne di informazione del consumatore e di educazione scolastica.

2. I decreti di cui al comma 1, lettere a), c), e) h), e l), sono emanati entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I decreti di cui al comma 1, lettere f), g) e m), sono emanati entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I provvedimenti previsti dal comma 1, lettere a), c), d), e), f), g), h), i), l) e m), devono essere armonizzati con le direttive dell'Unione europea recepite dallo Stato italiano e sottoposti ad aggiornamento e verifica in funzione di nuovi elementi conoscitivi o di nuove situazioni.

4. I provvedimenti di competenza dello Stato devono essere coordinati con quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 dell'8 marzo 1991.



Art. 4.  
(Competenze delle regioni)

1 - Le regioni, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, definiscono con legge:

- a) i criteri in base ai quali i comuni, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio ed indicando altresì aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto procedono alla classificazione del proprio territorio nelle zone previste dalle vigenti disposizioni per l'applicazione dei valori di qualità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), stabilendo il divieto di contatto diretto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, quando tali valori si discostano in misura superiore a 5 dBA di livello sonoro equivalente misurato secondo i criteri generali stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 dell'8 marzo 1991. Qualora nell'individuazione delle aree nelle zone già urbanizzate non sia possibile rispettare tale vincolo a causa di preesistenti destinazioni d'uso, si prevede l'adozione dei piani di risanamento di cui all'articolo 7;
- b) i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei comuni o degli enti competenti ovvero di conflitto tra gli stessi;
- c) modalità, scadenze e sanzioni per l'obbligo di classificazione delle zone ai sensi della lettera a) per i comuni che adottano nuovi strumenti urbanistici generali o particolareggiati;
- d) fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 8, comma 4, le modalità di controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
- e) le procedure e gli eventuali ulteriori criteri, oltre a quelli di cui all'articolo 7, per la predisposizione e l'adozione da parte dei comuni di piani di risanamento acustico;
- f) i criteri e le condizioni per l'individuazione, da parte dei comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico, di valori inferiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della presente legge; tali riduzioni non si applicano ai servizi pubblici essenziali di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146;
- g) le modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora esso comporti l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi;
- h) le competenze delle province in materia di inquinamento acustico ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142;
- i) l'organizzazione nell'ambito del territorio regionale dei servizi di controllo di cui all'articolo 14;

l) i criteri da seguire per la redazione della documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4;

m) i criteri per la identificazione delle priorità temporali degli interventi di bonifica acustica del territorio.

2. Le regioni, in base alle proposte pervenute e alle disponibilità finanziarie assegnate dallo Stato, definiscono le priorità e predispongono un piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico, fatte salve le competenze statali relative ai piani di cui all'articolo 3, comma 1 lettera i), per la redazione dei quali le regioni formulano proposte non vincolanti. I comuni adeguano i singoli piani di risanamento acustico di cui all'articolo 7 al piano regionale.

#### Art. 5.

##### *(Competenze delle province)*

1. Sono di competenza delle province:

f) le funzioni amministrative in materia di inquinamento acustico previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142;

b) le funzioni ad esse assegnate dalle leggi regionali di cui all'articolo 4;

c) le funzioni di controllo e di vigilanza di cui all'articolo 14, comma 1.

#### Art. 6.

##### *(Competenze dei comuni)*

1. Sono di competenza dei comuni, secondo le leggi statali e regionali e i rispettivi statuti:

a) la classificazione del territorio comunale secondo i criteri previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a);

b) il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte ai sensi della lettera a);

c) l'adozione dei piani di risanamento di cui all'articolo 7;

d) il controllo, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;

e) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;

f) la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

g) i controlli di cui all'articolo 14, comma 2;

h) l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2, comma 3, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacolo a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso.

2. Al fine di cui al comma lettera e), i comuni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale, prevedendo apposite norme contro l'inquinamento acustico, con particolare riferimento al controllo, al contenimento e all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore.

3. I comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico ambientale e turistico, hanno la facoltà di individuare limiti di esposizione al rumore inferiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), secondo gli indirizzi determinati dalla regione di appartenenza, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f).

Tali riduzioni non si applicano ai servizi pubblici essenziali di cui all'articolo I della legge 12 giugno 1990, n. 146.

4. Sono fatte salve le azioni espletate dai comuni ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 dell'8 marzo 1991, prima della data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatti salvi altresì gli interventi di risanamento acustico già effettuati dalle imprese ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991. Qualora detti interventi risultino inadeguati rispetto ai limiti previsti dalla classificazione del territorio comunale, ai fini del relativo adeguamento viene concesso alle imprese un periodo di tempo pari a quello necessario per completare il piano di ammortamento degli interventi di bonifica in atto, qualora risultino conformi ai principi di cui alla presente legge ed ai criteri dettati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a).

#### Art. 7.

##### *(Piani di risanamento acustico)*

1. Nel caso di superamento dei valori di attenzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), nonché nell'ipotesi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ultimo periodo, i comuni provvedono all'adozione di piani di risanamento acustico, assicurando il coordinamento con il piano urbano del traffico di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e con i piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale. I piani di risanamento sono approvati dal consiglio comunale. I piani comunali di risanamento recepiscono il contenuto dei piani di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i), e all'articolo 10, comma 5.

2. I piani di risanamento acustico di cui al comma 1 devono contenere:

- a) l'individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare individuate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a);
- b) l'individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento;
- c) l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento;
- d) la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;
- e) le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

3. In caso di inerzia del comune ed in presenza di gravi e particolari problemi di inquinamento acustico, all'adozione del piano si provvede, in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b).

4. Il piano di risanamento di cui al presente articolo può essere adottato da comuni diversi da quelli di cui al comma 1, anche al fine di perseguire i valori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h).

5. Nei comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti la giunta comunale presenta al consiglio comunale una relazione biennale sullo stato acustico del comune. Il consiglio comunale approva la relazione e la trasmette alla regione ed alla provincia per le iniziative di competenza. Per i comuni che adottano il piano di risanamento di cui al comma 1, la prima relazione è allegata al piano stesso. Per gli altri comuni, la prima relazione è adottata entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 8.

#### *(Disposizioni in materia di impatto acustico)*

1. I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ferme restando le prescrizioni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni, e 27 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1989, devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate.

2. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 1, ovvero su richiesta dei comuni, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:

- a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- c) discoteche;

- d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- e) impianti sportivi e ricreativi;
- f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

3. E' fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2.

4. Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico.

5. La documentazione di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo è resa, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera l), della presente legge, con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

6. La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al comma 4 del presente articolo, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. La relativa documentazione deve essere inviata all'ufficio competente per l'ambiente del comune ai fini del rilascio del relativo nulla-osta.

#### Art. 9.

##### *(Ordinanze contingibili ed urgenti)*

1. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente il sindaco, il presidente della provincia, il presidente della giunta regionale, il prefetto, il Ministro dell'ambiente, secondo quanto previsto dall'articolo 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59, e il Presidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle rispettive competenze con provvedimento motivato, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività. Nel caso di servizi pubblici essenziali, tale facoltà è riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Restano salvi i poteri degli organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

Art. 10.  
*(Sanzioni amministrative)*

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 9, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2.000.000 a lire 20.000.000.

2. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione e di immissione di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) e f), fissati in conformità al disposto dell'articolo 3, comma 1, lettera a), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 10.000.000.

3. La violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 e delle disposizioni dettate in applicazione della presente legge dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 20.000.000.

4. Il 70 per cento delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo è versato all'entrata del bilancio dello Stato, per essere devoluto ai comuni per il finanziamento dei piani di risanamento di cui all'articolo 7, con incentivi per il raggiungimento dei valori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f) e h).

5. In deroga a quanto previsto ai precedenti commi, le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, ivi comprese le autostrade, nel caso di superamento dei valori di cui al comma 2, hanno l'obbligo di predisporre e presentare al comune piani di contenimento ed abbattimento del rumore, secondo le direttive emanate dal Ministro dell'ambiente con proprio decreto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Essi devono indicare tempi di adeguamento, modalità e costi e sono obbligati ad impegnare, in via ordinaria, una quota fissa non inferiore al 5 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione e di potenziamento delle infrastrutture stesse per l'adozione di interventi di contenimento ed abbattimento del rumore. Per quanto riguarda l'ANAS la suddetta quota è determinata nella misura dell'1,5 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione. Nel caso dei servizi pubblici essenziali, i suddetti piani coincidono con quelli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i); il controllo del rispetto della loro attuazione è demandato al Ministero dell'ambiente.

Art. 11  
*(Regolamenti di esecuzione)*

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto, secondo le materie di rispettiva competenza, con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della

navigazione, dei lavori pubblici e della difesa, sono emanati regolamenti di esecuzione, distinti per sorgente sonora relativamente alla disciplina dell'inquinamento acustico avente origine dal traffico veicolare, ferroviario, marittimo ed aereo, avvalendosi anche del contributo tecnico-scientifico degli enti gestori dei suddetti servizi, dagli autodromi, dalle piste motoristiche di prova e per attività sportive, da natanti, da imbarcazioni di qualsiasi natura, nonché dalle nuove localizzazioni aeroportuali.

2. I regolamenti di cui al comma 1 devono essere armonizzati con le direttive dell'Unione europea recepite dallo Stato italiano.

3. La prevenzione e il contenimento acustico nelle aree esclusivamente interessate da installazioni militari e nelle attività delle Forze armate sono definiti mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, e successive modificazioni.

#### Art. 12.

##### *(Messaggi pubblicitari)*

1. All'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

“2-bis. E' fatto divieto alla concessionaria pubblica e ai concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva di trasmettere sigle e messaggi pubblicitari con potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi”.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dodici mesi dopo la data di entrata in vigore della presente legge. La vigilanza e le sanzioni sono disposte ai sensi del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74.

#### Art. 13.

##### *(Contributi agli enti locali)*

1. Le regioni nell'ambito dei propri bilanci possono concedere contributi in conto interessi ed in conto capitale per le spese da effettuarsi dai comuni e dalle province per l'organizzazione del sistema di monitoraggio e di controllo, nonché per le misure previste nei piani di risanamento.

2. Nella concessione dei contributi ai comuni, di cui al comma 1 del presente articolo, è data priorità ai comuni che abbiano adottato i piani di risanamento di cui all'articolo 7.

#### Art. 14

##### *(Controlli)*

1. Le amministrazioni provinciali, al fine di esercitare le funzioni di controllo e di vigilanza per l'attuazione della presente legge in ambiti territoriali ricadenti nel territorio

di più comuni ricompresi nella circoscrizione provinciale, utilizzano le strutture delle agenzie regionali dell'ambiente di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.

2. Il comune esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza:

- a) delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
- b) della disciplina stabilita all'articolo 8, comma 6, relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto;
- c) della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6;
- d) della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita ai sensi dell'articolo 8, comma 5.

3. Il personale incaricato dei controlli di cui al presente articolo ed il personale delle agenzie regionali dell'ambiente, nell'esercizio delle medesime funzioni di controllo e di vigilanza, può accedere agli impianti ed alle sedi di attività costituiscono fonte di rumore, e richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale è munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'ente o dall'agenzia di appartenenza. Il segreto industriale non può essere opposto per evitare od ostacolare le attività di verifica o di controllo.

#### Art. 15.

##### *(Regime transitorio)*

1. Nelle materie oggetto dei Provvedimenti di competenza statale e dei regolamenti di esecuzione previsti dalla presente legge, fino all'adozione dei Provvedimenti e dei regolamenti medesimi si applicano, per quanto, non in contrasto con la presente legge, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 57 dell'8 marzo 1991, fatta eccezione per le infrastrutture dei trasporti, limitatamente al disposto di cui agli articoli 2, comma 2, e 6, comma 2.

2. Ai fini del graduale raggiungimento degli obiettivi fissati dalla presente legge, le imprese interessate devono presentare il piano di risanamento acustico di cui all'articolo 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991, entro il termine di sei mesi dalla classificazione del territorio comunale secondo i criteri di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) della presente legge. Nel piano di risanamento dovrà essere indicato con adeguata relazione tecnica il termine entro il quale le imprese prevedono di adeguarsi ai limiti previsti dalle norme di cui alla presente legge.

3. Le imprese che non presentano il piano di risanamento devono adeguarsi ai limiti fissati dalla suddivisione in classi del territorio comunale entro il termine previsto per la presentazione del piano stesso.



4. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991.

Art. 16.  
*(Abrogazione di norme)*

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, è emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri competenti, un apposito regolamento con il quale sono individuati gli atti normativi incompatibili con la presente legge, che sono abrogati con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.

Art. 17.  
*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 ottobre 1995

SCALFARO

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 Marzo 2004 , n. 142**  
**Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento**  
**acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11**  
**della legge 26 ottobre 1995, n. 447.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;  
Visto l'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447;  
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;  
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e le disposizioni vigenti in materia di omologazione e controllo dei veicoli ai fini acustici;  
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997, recante determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore;  
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 16 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1° aprile 1998, recante tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico;  
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 29 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2000, recante criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore;  
Viste le direttive relative alle modalità di istituzione ed aggiornamento del Catasto delle strade di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 1° giugno 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 2002;  
Considerata la necessità di armonizzare la legislazione nazionale con quella di altre nazioni europee;  
Considerato il ruolo essenziale di infrastrutture strategiche per il trasporto di persone e merci svolto dalle strade e autostrade;  
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 luglio 2003;  
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 2 ottobre 2003;  
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 febbraio 2004;  
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 2004;  
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende per:

a) infrastruttura stradale: l'insieme della superficie stradale, delle strutture e degli impianti di competenza dell'ente

proprietario, concessionario o gestore necessari per garantire la funzionalità e la sicurezza della strada stessa;

b) infrastruttura stradale esistente: quella effettivamente in esercizio o in corso di realizzazione o per la quale è stato approvato il progetto definitivo alla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) infrastruttura stradale di nuova realizzazione: quella in fase di progettazione alla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque non ricadente nella lettera b);

d) ampliamento in sede di infrastruttura stradale in esercizio: la costruzione di una o più corsie in affiancamento a quelle esistenti, ove destinate al traffico veicolare;

e) affiancamento di infrastrutture stradali di nuova realizzazione a infrastrutture stradali esistenti: realizzazione di infrastrutture parallele a infrastrutture esistenti o confluenti, tra le quali non esistono aree intercluse non di pertinenza delle infrastrutture stradali stesse;

f) confine stradale: limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea, secondo quanto disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito denominato: decreto legislativo n. 285 del 1992;

g) sede stradale: superficie compresa entro i confini stradali, secondo quanto disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive modificazioni;

h) variante: costruzione di un nuovo tratto stradale in sostituzione di uno esistente, fuori sede, con uno sviluppo complessivo inferiore a 5 km per autostrade e strade extraurbane principali, 2 km per strade extraurbane secondarie ed 1 km per le tratte autostradali di attraversamento urbano, le tangenziali e le strade urbane di scorrimento;

i) ambiente abitativo: ogni ambiente interno, ad un edificio, destinato alla permanenza di persone o comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne a locali in cui si svolgano le attività produttive;

l) ricettore: qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo comprese le relative aree esterne di pertinenza, o ad attività lavorativa o ricreativa; aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici ed aree esterne destinate ad attività ricreative ed allo svolgimento della vita sociale della collettività; aree territoriali edificabili già individuate dai piani regolatori generali e loro varianti generali, vigenti al momento della presentazione dei progetti di massima relativi alla costruzione delle infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 2, lettera B, ovvero vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto per le infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 2, lettera A;

m) centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie d'accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorche' intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada, secondo quanto disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive modificazioni;

n) ascia di pertinenza acustica: striscia di terreno misurata in proiezione orizzontale, per ciascun lato dell'infrastruttura, a partire dal confine stradale, per la quale il presente decreto stabilisce i limiti di immissione del rumore.

*Avvertenza:*

*Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.*

*Note alle premesse:*

*- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.*

*- L'art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante: «Legge quadro sull'inquinamento acustico, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 ottobre 1995, n. 254, S.O., e' il seguente:*

*«Art. 11 (Regolamenti di esecuzione). - 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto, secondo le materie di rispettiva competenza con i Ministri della sanita', dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, dei lavori pubblici e della difesa, sono emanati regolamenti di esecuzione, distinti per sorgente sonora relativamente alla disciplina dell'inquinamento acustico avente origine dal traffico veicolare, ferroviario, marittimo ed aereo, avvalendosi anche del contributo tecnico-scientifico degli enti gestori dei suddetti servizi, dagli autodromi, dalle piste motoristiche di prova e per attivita' sportive, da natanti, da imbarcazioni di qualsiasi natura, nonche' dalle nuove localizzazioni aeroportuali.*

*2. I regolamenti di cui al comma 1 devono essere armonizzati con le direttive dell'Unione europea recepite dallo Stato italiano.*

*3. La prevenzione e il contenimento acustico nelle aree*

esclusivamente interessate da installazioni militari e nelle attività delle Forze armate sono definiti mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui all'art. 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, e successive modificazioni.».

- L'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O., e' il seguente:

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

- a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
- b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
- c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
- d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
- e) (lettera soppressa).

- Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: «Nuovo codice della strada», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114, S.O.

- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, recante: «Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° dicembre 1997, n. 280.

- Il decreto del Ministro dell'ambiente in data 16 marzo 1998, recante: «Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° aprile 1998, n. 76.

- Il decreto del Ministro dell'ambiente in data 29 novembre 2000, recante: «Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 2000, n. 285.

- Il decreto in data 1° giugno 2001, recante: «Modalità di istituzione ed aggiornamento del catasto delle strade ai sensi dell'art. 13, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 gennaio 2002, n. 5, S.O.

Note all'art. 1:

- L'art. 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: «Nuovo codice della strada», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114, S.O. e' il seguente:

«Art. 3 (Definizioni stradali e di traffico). - 1. Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico hanno i seguenti significati:

- 1) *area di intersezione*: parte della intersezione a raso, nella quale si intersecano due o piu' correnti di traffico;
- 2) *area pedonale*: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedita capacita' motorie, nonche' eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocita' tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali;
- 3) *attraversamento pedonale*: parte della carreggiata, opportunamente segnalata ed organizzata, sulla quale i pedoni in transito dall'uno all'altro lato della strada godono della precedenza rispetto ai veicoli;
- 4) *banchina*: parte della strada compresa tra il margine della carreggiata ed il piu' vicino tra i seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati;
- 5) *braccio di intersezione*: cfr. ramo di intersezione;
- 6) *canalizzazione*: insieme di apprestamenti destinato a selezionare le correnti di traffico per guidarle in determinate direzioni;
- 7) *carreggiata*: parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa e' composta da una o piu' corsie di marcia ed, in genere, e' pavimentata e delimitata da strisce di margine;
- 8) *centro abitato*: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorche' intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada;
- 9) *circolazione*: e' il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada;
- 10) *confine stradale*: limite della proprieta' stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine e' costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada e' in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada e' in trincea;

- 11) *corrente di traffico: insieme di veicoli (corrente veicolare), o pedoni (corrente pedonale), che si muovono su una strada nello stesso senso di marcia su una o più file parallele, seguendo una determinata traiettoria;*
- 12) *corsia: parte longitudinale della strada di larghezza idonea a permettere il transito di una sola fila di veicoli;*
- 13) *corsia di accelerazione: corsia specializzata per consentire ed agevolare l'ingresso ai veicoli sulla carreggiata;*
- 14) *corsia di decelerazione: corsia specializzata per consentire l'uscita dei veicoli da una carreggiata in modo da non provocare rallentamenti ai veicoli non interessati a tale manovra.*
- 15) *corsia di emergenza: corsia, adiacente alla carreggiata, destinata alle soste di emergenza, al transito dei veicoli di soccorso ed, eccezionalmente, al movimento dei pedoni, nei casi in cui sia ammessa la circolazione degli stessi;*
- 16) *corsia di marcia: corsia facente parte della carreggiata, normalmente delimitata da segnaletica orizzontale;*
- 17) *corsia riservata: corsia di marcia destinata alla circolazione esclusiva di una o solo di alcune categorie di veicoli;*
- 18) *corsia specializzata: corsia destinata ai veicoli che si accingono ad effettuare determinate manovre, quali svolta, attraversamento, sorpasso, decelerazione, accelerazione, manovra per la sosta o che presentano basse velocità o altro;*
- 19) *cunetta: manufatto destinato allo smaltimento delle acque meteoriche o di drenaggio, realizzato longitudinalmente od anche trasversalmente all'andamento della strada;*
- 20) *curva: raccordo longitudinale fra due tratti di strada rettilinei, aventi assi intersecantisi, tali da determinare condizioni di limitata visibilità;*
- 21) *fascia di pertinenza: striscia di terreno compresa tra la carreggiata ed il confine stradale. E' parte della proprietà stradale e può essere utilizzata solo per la realizzazione di altre parti della strada;*
- 22) *fascia di rispetto: striscia di terreno, esterna al confine stradale, sulla quale esistono vincoli alla realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili;*
- 23) *fascia di sosta laterale: parte della strada adiacente alla carreggiata, separata da questa mediante striscia di margine discontinua e comprendente la fila degli stalli di sosta e la relativa corsia di manovra;*
- 24) *golfo di fermata: parte della strada, esterna alla carreggiata, destinata alle fermate dei mezzi collettivi di linea ed adiacente al marciapiede o ad altro spazio di attesa per i pedoni;*

- 25) *intersezione a livelli sfalsati: insieme di infrastrutture (sovrappassi; sottopassi e rampe) che consente lo smistamento delle correnti veicolari fra rami di strade poste a diversi livelli;*
- 26) *intersezione a raso (o a livello): area comune a piu' strade, organizzata in modo da consentire lo smistamento delle correnti di traffico dall'una all'altra di esse;*
- 27) *isola di canalizzazione: parte della strada, opportunamente delimitata e non transitabile, destinata a incanalare le correnti di traffico;*
- 28) *isola di traffico: cfr. isola di canalizzazione;*
- 29) *isola salvagente: cfr. salvagente;*
- 30) *isola spartitraffico: cfr. spartitraffico;*
- 31) *itinerario internazionale: strade o tratti di strade facenti parte degli itinerari cosi' definiti dagli accordi internazionali;*
- 32) *livelletta: tratto di strada a pendenza longitudinale costante;*
- 33) *marciapiede: parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni.*
- 34) *parcheggio: area o infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli;*
- 34-bis) *parcheggio scambiatore: parcheggio situato in proximita' di stazioni o fermate del trasporto pubblico locale o del trasporto ferroviario, per agevolare l'intermodalita';*
- 35) *passaggio a livello: intersezione a raso, opportunamente attrezzata e segnalata ai fini della sicurezza, tra una o piu' strade ed una linea ferroviaria o tranviaria in sede propria;*
- 36) *passaggio pedonale (cfr. anche marciapiede): parte della strada separata dalla carreggiata, mediante una striscia bianca continua o una apposita protezione parallela ad essa e destinata al transito dei pedoni. Esso espleta la funzione di un marciapiede stradale, in mancanza di esso;*
- 37) *passo carrabile: accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o piu' veicoli;*
- 38) *piazzola di sosta: parte della strada, di lunghezza limitata, adiacente esternamente alla banchina, destinata alla sosta dei veicoli;*
- 39) *pista ciclabile: parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi;*
- 40) *raccordo concavo (cunetta): raccordo tra due livellette contigue di diversa pendenza che si intersecano al di sotto della superficie stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale concavo;*
- 41) *raccordo convesso (dosso): raccordo tra due livellette contigue di diversa pendenza che si intersecano*



al di sopra della superficie stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale convesso;

42) ramo di intersezione: tratto di strada afferente una intersezione;

43) rampa (di intersezione): strada destinata a collegare due rami di un'intersezione;

44) ripa: zona di terreno immediatamente sovrastante o sottostante le scarpate del corpo stradale rispettivamente in taglio o in riporto sul terreno preesistente alla strada;

45) salvagente: parte della strada, rialzata o opportunamente delimitata e protetta, destinata al riparo ed alla sosta dei pedoni, in corrispondenza di attraversamenti pedonali o di fermate dei trasporti collettivi;

46) sede stradale: superficie compresa entro i confini stradali. Comprende la carreggiata e le fasce di pertinenza;

47) sede tranviaria: parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei tram e dei veicoli assimilabili;

48) sentiero (o mulattiera o tratturo): strada a fondo naturale formatasi per effetto del passaggio di pedoni o di animali;

49) spartitraffico: parte longitudinale non carrabile della strada destinata alla separazione di correnti veicolari;

50) strada extraurbana: strada esterna ai centri abitati;

51) strada urbana: strada interna ad un centro abitato;

52) strada vicinale (o poderale o di bonifica): strada privata fuori dai centri abitati ad uso pubblico;

53) svincolo: intersezione a livelli sfalsati in cui le correnti veicolari non si intersecano tra loro;

53-bis) utente debole della strada: pedoni, disabili in carrozzella, ciclisti e tutti coloro i quali meritino una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulle strade;

54) zona a traffico limitato: area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli;

55) zona di attestamento: tratto di carreggiata, immediatamente a monte della linea di arresto, destinato all'accumulo dei veicoli in attesa di via libera e, generalmente, suddiviso in corsie specializzate separate da strisce longitudinali continue;

56) zona di preselezione: tratto di carreggiata, opportunamente segnalato, ove e' consentito il cambio di corsia affinche' i veicoli possano incanalarsi nelle corsie specializzate;

57) zona di scambio: tratto di carreggiata a senso unico, di idonea lunghezza, lungo il quale correnti di

*traffico parallele, in movimento nello stesso verso, possono cambiare la reciproca posizione senza doversi arrestare;*

*58) zona residenziale: zona urbana in cui vigono particolari regole di circolazione a protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine.*

*2. Nel regolamento sono stabilite altre definizioni stradali e di traffico di specifico rilievo tecnico.».*

*- Il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, recante: «Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 agosto 1991, n. 200, S.O.*

*Art. 2.*

*Campo di applicazione*

*1. Il presente decreto stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore avente origine dall'esercizio delle infrastrutture stradali di cui al comma 2.*

*2. Le infrastrutture stradali sono definite dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, nonche' dall'allegato 1 al presente decreto:*

*A. autostrade;*

*B. strade extraurbane principali;*

*C. strade extraurbane secondarie;*

*D. strade urbane di scorrimento;*

*E. strade urbane di quartiere;*

*F. strade locali.*

*3. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano:*

*a) alle infrastrutture esistenti, al loro ampliamento in sede e alle nuove infrastrutture in affiancamento a quelle esistenti, alle loro varianti;*

*b) alle infrastrutture di nuova realizzazione.*

*4. Alle infrastrutture di cui al comma 2 non si applica il disposto degli articoli 2, 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997.*

*5. I valori limite di immissione stabiliti dal presente decreto sono verificati, in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione, in conformita' a quanto disposto dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 16 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1° aprile 1998, e devono essere riferiti al solo rumore prodotto dalle infrastrutture stradali.*

*Note all'art. 2:*

*- L'art. 2 del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: «Nuovo codice della strada», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114, S.O., e' il seguente:*

*«Art 2 (Definizione e classificazione delle strade). -*

*1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente*

codice si definisce "strada" l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.

2. Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:

A - Autostrade;

B - Strade extraurbane principali;

C - Strade extraurbane secondarie;

D - Strade urbane di scorrimento;

E - Strade urbane di quartiere;

F - Strade locali;

F-bis. Itinerari ciclopedonali.

3. Le strade di cui al comma 2 devono avere le seguenti caratteristiche minime:

A - Autostrada: strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

B - Strada extraurbana principale: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

C - Strada extraurbana secondaria: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine.

D - Strada urbana di scorrimento: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate.

E - Strada urbana di quartiere: strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e

marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.

*F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli altri tipi di strade.*

*F-bis. Itinerario ciclopedonale: strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell'utenza debole della strada.*

*4. E' denominata "strada di servizio" la strada affiancata ad una strada principale (autostrada, strada extraurbana principale, strada urbana di scorrimento) avente la funzione di consentire la sosta ed il raggruppamento degli accessi dalle proprietà laterali alla strada principale e viceversa, nonché il movimento e le manovre dei veicoli non ammessi sulla strada principale stessa.*

*5. Per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento alluso e alle tipologie dei collegamenti svolti, le strade, come classificate ai sensi del comma 2, si distinguono in strade "statali", "regionali", "provinciali", "comunali", secondo le indicazioni che seguono. Enti proprietari delle dette strade sono rispettivamente lo Stato, la regione, la provincia, il comune. Per le strade destinate esclusivamente al traffico militare e denominate "strade militari", ente proprietario e' considerato il comando della regione militare territoriale.*

*6. Le strade extraurbane di cui al comma 2, lettere B, C ed F si distinguono in:*

*A - Statali, quando: a) costituiscono le grandi direttrici del traffico nazionale; b) congiungono la rete viabile principale dello Stato con quelle degli Stati limitrofi; c) congiungono tra loro i capoluoghi di regione ovvero i capoluoghi di provincia situati in regioni diverse, ovvero costituiscono diretti ed importanti collegamenti tra strade statali; d) allacciano alla rete delle strade statali i porti marittimi, gli aeroporti, i centri di particolare importanza industriale, turistica e climatica; e) servono traffici interregionali o presentano particolare interesse per l'economia di vaste zone del territorio nazionale.*

*B - Regionali, quando allacciano i capoluoghi di provincia della stessa regione tra loro o con il capoluogo di regione ovvero allacciano i capoluoghi di provincia o i comuni con la rete statale se cio' sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.*

*C - Provinciali, quando allacciano al capoluogo di provincia capoluoghi dei singoli comuni della rispettiva provincia o piu' capoluoghi di comuni tra loro ovvero quando allacciano alla rete statale o regionale i*

capoluoghi di comune, se cio' sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.

D - Comunali, quando congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni fra loro, ovvero congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un aeroporto o porto marittimo, lacuale o fluviale, con interporti o nodi di scambio intermodale o con le localita' che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettivita' comunale. Ai fini del presente codice, le strade «vicinali» sono assimilate alle strade comunali.

7. Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e F, sono sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti.

8. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel termine indicato dall'art. 13, comma 5, procede alla classificazione delle strade statali ai sensi del comma 5, seguendo i criteri di cui ai commi 5, 6 e 7, sentiti il Consiglio superiore delle infrastrutture e dei trasporti, il consiglio di amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma per le strade statali, le regioni interessate, nei casi e con le modalita' indicate dal regolamento. Le regioni, nel termine e con gli stessi criteri indicati, procedono, sentiti gli enti locali, alle classificazioni delle rimanenti strade ai sensi del comma 5. Le strade cosi' classificate sono iscritte nell'archivio nazionale delle strade previsto dall'art. 226.

9. Quando le strade non corrispondono piu' all'uso e alle tipologie di collegamento previste sono declassificate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dalle regioni, secondo le rispettive competenze, acquisiti i pareri indicati comma 8. I casi e la procedura per tale declassificazione sono indicati dal regolamento.

10. Le disposizioni di cui alla presente disciplina non modificano gli effetti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n 377, emanato in attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349, in ordine all'individuazione delle opere sottoposte alla procedura di valutazione d'impatto ambientale.».

- Gli articoli 2, 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, recante: «Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° dicembre 1997, n. 280, sono i seguenti:

«Art. 2 (Valori limite di emissione). - 1. I valori limite di emissione, definiti all'art. 2, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono riferiti alle sorgenti fisse ed alle Sorgenti mobili.

2. I valori limite di emissione delle singole sorgenti fisse di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge

26 ottobre 1995, n. 447, sono quelli indicati nella tabella B allegata al presente decreto, fino all'emanazione della specifica norma UNI che sarà adottata con le stesse procedure del presente decreto, e si applicano a tutte le aree del territorio ad esse circostanti, secondo la rispettiva classificazione in zone.

3. I rilevamenti e le verifiche sono effettuati in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità'.

4. I valori limite di emissione del rumore delle sorgenti sonore mobili di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e dei singoli macchinari costituenti le sorgenti sonore fisse, laddove previsto, sono altresì regolamentati dalle norme di omologazione e certificazione delle stesse.».

«Art. 6 (Valori di attenzione) - 1. I valori di attenzione espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata «A», riferiti al tempo a lungo termine (TL) sono:

a) se riferiti ad un'ora, i valori della tabella C allegata al presente decreto, aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;

b) se relativi ai tempi di riferimento, i valori di cui alla tabella C allegata al presente decreto. Il tempo a lungo termine (TL) rappresenta il tempo all'interno del quale si vuole avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale. La lunghezza di questo intervallo di tempo è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano tale rumorosità nel lungo termine. Il valore TL, multiplo intero del periodo di riferimento, è un periodo di tempo prestabilito riguardante i periodi che consentono la valutazione di realtà specifiche locali.

2. Per l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, è sufficiente il superamento di uno dei due valori di cui ai punti a) e b) del precedente comma 1, ad eccezione delle aree esclusivamente industriali in cui i piani di risanamento devono essere adottati in caso di superamento dei valori di cui alla lettera b) del comma precedente.

3. I valori di attenzione di cui al comma 1 non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali.».

«Art. 7 (Valori di qualità) - 1. I valori di qualità di cui all'art. 2, comma 1, lettera h), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono indicati nella tabella D allegata al presente decreto».

- Il decreto del Ministro dell'ambiente in data 16 marzo 1998, recante: «Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 1° aprile 1998, n. 76.

Art. 3.

#### Fascia di pertinenza acustica

1. Per le infrastrutture stradali di tipo A., B., C., D., E. ed F., le rispettive fasce territoriali di pertinenza acustica sono fissate dalle tabelle 1 e 2 dell'allegato 1.
2. Nel caso di fasce divise in due parti si dovra' considerare una prima parte piu' vicina all'infrastruttura denominata fascia A ed una seconda piu' distante denominata fascia B.
3. Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture, in affiancamento ad una esistente, la fascia di pertinenza acustica si calcola a partire dal confine dell'infrastruttura preesistente.

#### Art. 4.

##### Limiti di immissione per infrastrutture stradali di nuova realizzazione

1. Il presente articolo si applica alle infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b).
2. Per le infrastrutture di cui al comma 1 il proponente l'opera individua i corridoi progettuali che possano garantire la migliore tutela dei ricettori presenti all'interno della fascia di studio di ampiezza pari a quella di pertinenza, estesa ad una dimensione doppia in caso di presenza di scuole, ospedali, case di cura e case di riposo.
3. Le infrastrutture di cui al comma 1, rispettano i valori limite di immissione fissati dalla tabella 1 dell'Allegato 1.

#### Art. 5.

##### Limiti di immissione per infrastrutture stradali esistenti

1. Il presente articolo si applica alle infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), per le quali si applicano i valori fissati dalla tabella 2 dell'Allegato 1.
2. I valori limite di immissione di cui al comma 1, devono essere conseguiti mediante l'attivita' pluriennale di risanamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente in data 29 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2000, con l'esclusione delle infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento di infrastrutture esistenti e delle varianti di infrastrutture esistenti per le quali tali valori limite si applicano a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando che il relativo impegno economico per le opere di mitigazione e' da computarsi nell'insieme degli interventi effettuati nell'anno di riferimento del gestore.
3. In via prioritaria l'attivita' pluriennale di risanamento dovra' essere attuata all'interno dell'intera fascia di pertinenza acustica per quanto riguarda scuole, ospedali, case di cura e case di riposo e, per quanto riguarda tutti gli altri ricettori, all'interno della fascia piu' vicina all'infrastruttura, con le modalita' di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i), e dall'articolo 10, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. All'esterno della fascia piu' vicina all'infrastruttura, le rimanenti attivita' di risanamento dovranno essere armonizzate con i piani di cui all'articolo 7 della citata legge n. 447 del 1995.

##### *Note all'art. 5:*

*- Il decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2000, recante: «Criteri per la predisposizione, da parte delle societa' e degli enti gestori dei servizi pubblici di*

*trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 2000, n. 285.*

*- L'art. 3, comma 1, lettera i), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante: «Legge quadro sull'inquinamento acustico», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 ottobre 1995, n. 254, supplemento ordinario, e' il seguente:*

*«1. Sono di competenza dello Stato:*

*a)-h) (omissis);*

*i) l'adozione di piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali quali linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali entro i limiti stabiliti per ogni specifico sistema di trasporto, ferme restando le competenze delle regioni, delle province e dei comuni, e tenendo comunque conto delle disposizioni di cui all'art. 155 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni».*

*- L'art. 10, comma 5, della predetta legge n. 447/1995, e' il seguente:*

*«5. In deroga a quanto previsto ai precedenti commi, le societa' e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, ivi comprese le autostrade, hanno l'obbligo di predisporre e presentare al comune piani di contenimento ed abbattimento del rumore, secondo le direttive emanate dal Ministro dell'ambiente con proprio decreto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Essi devono indicare tempi di adeguamento, modalita' e costi e sono obbligati ad impegnare, in via ordinaria, una quota fissa non inferiore al 7 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attivita' di manutenzione e di potenziamento delle infrastrutture stesse per l'adozione di interventi di contenimento ed abbattimento del rumore. Per quanto riguarda l'ANAS la suddetta quota e' determinata nella misura del 2,5 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attivita' di manutenzione. Nel caso dei servizi pubblici essenziali, i suddetti piani coincidono con quelli di cui all'art. 3, comma 1, lettera i); il controllo del rispetto della loro attuazione e' demandato al Ministero dell'ambiente».*

*- L'art. 7 della predetta legge n. 447/1995, e' il seguente:*

*«Art. 7 (Piani di risanamento acustico). - 1. Nel caso di superamento dei valori di attenzione di cui all'art. 2, comma 1, lettera g), nonche' nell'ipotesi di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), ultimo periodo, i comuni provvedono all'adozione di piani di risanamento acustico, assicurando il coordinamento con il piano urbano del traffico di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e con i piani previsti dalla vigente*



legislazione in materia ambientale. I piani di risanamento sono approvati dal consiglio comunale. I piani comunali di risanamento recepiscono il contenuto dei piani di cui all'art. 3, comma 1, lettera i), e all'art. 10, comma 5.

2. I piani di risanamento acustico di cui al comma 1 devono contenere:

a) l'individuazione della tipologia ed entita' dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare individuate ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a);

b) l'individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento;

c) l'indicazione delle priorit , delle modalita' e dei tempi per il risanamento;

d) la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;

e) le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

3. In caso di inerzia del comune ed in presenza di gravi e particolari problemi di inquinamento acustico, all'adozione del piano si provvede, in via sostitutiva, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b).

4. Il piano di risanamento di cui al presente articolo puo' essere adottato da comuni diversi da quelli di cui al comma 1, anche al fine di perseguire i valori di cui all'art. 2, comma 1, lettera h).

5. Nei comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti la giunta comunale presenta al consiglio comunale una relazione biennale sullo stato acustico del comune. Il consiglio comunale approva la relazione e la trasmette alla regione ed alla provincia per le iniziative di competenza.

Per i comuni che adottano il piano di risanamento di cui al comma 1, la prima relazione e' allegata al piano stesso.

Per gli altri comuni, la prima relazione e' adottata entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

- La tabella C del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997, e' la seguente:

Tabella C

VALORI LIMITE ASSOLUTI DI EMISSIONE

Leq in dB(A) (art. 3)

=====  
Classi di destinazione | Tempi di riferimento | Tempi di riferimento  
d'uso del territorio | Diurno (6.00/22.00) | Notturno (22.00/6.00)  
=====

I aree particolarmente |  
protette | 50 | 40

-----  
II aree | |  
prevalentemente | |

*residenziali* |55 |45

---

*III aree di tipo misto*|60 |50

---

*IV aree di intensa* | |  
*attività umana* |65 |55

---

*V aree prevalentemente* | |  
*industriali* |70 |60

---

*VI aree esclusivamente* | |  
*industriali* |70 |70}

Art. 6.

Interventi per il rispetto dei limiti

1. Per le infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 3, il rispetto dei valori riportati dall'allegato 1 e, al di fuori della fascia di pertinenza acustica, il rispetto dei valori stabiliti nella tabella C del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997, e' verificato in facciata degli edifici ad 1 metro dalla stessa ed in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione nonché dei ricettori.

2. Qualora i valori limite per le infrastrutture di cui al comma 1, ed i valori limite al di fuori della fascia di pertinenza, stabiliti nella tabella C del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzii l'opportunità di procedere ad interventi diretti sui ricettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti:

a) 35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;

b) 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori di carattere abitativo;

c) 45 dB(A) Leq diurno per le scuole.

3. I valori di cui al comma 2 sono valutati al centro della stanza, a finestre chiuse, all'altezza di 1,5 metri dal pavimento.

4. Per i ricettori inclusi nella fascia di pertinenza acustica di cui all'articolo 3, devono essere individuate ed adottate opere di mitigazione sulla sorgente, lungo la via di propagazione del rumore e direttamente sul ricettore, per ridurre l'inquinamento acustico prodotto dall'esercizio dell'infrastruttura, con l'adozione delle migliori tecnologie disponibili, tenuto conto delle implicazioni di carattere tecnico-economico.

Art. 7.

Interventi diretti sul ricettore

1. Per le infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 3, gli interventi di cui all'articolo 6, comma 2, sono attuati sulla base di linee guida predisposte dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministeri della salute e delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 8.

Interventi di risanamento acustico a carico del titolare

1. In caso di infrastrutture di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), gli interventi per il rispetto dei limiti di cui agli articoli 5 e 6 sono a carico del titolare della concessione edilizia o del permesso di costruire, se rilasciata dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

2. In caso di infrastrutture di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d), e) ed h), gli interventi per il rispetto dei propri limiti di cui agli articoli 4, 5 e 6 sono a carico del titolare della concessione edilizia o del permesso di costruire, se rilasciata dopo la data di approvazione del progetto definitivo dell'infrastruttura stradale per la parte eccedente l'intervento di mitigazione previsto a salvaguardia di eventuali aree territoriali edificabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), necessario ad assicurare il rispetto dei limiti di immissione ad una altezza di 4 metri dal piano di campagna.

Art. 9.

Verifica dei limiti di emissione degli autoveicoli

1. Fermo restando quanto stabilito dalle norme nazionali e comunitarie in materia di sicurezza e di emissioni sonore, gli autoveicoli sono sottoposti a verifica, secondo le disposizioni di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, per accertarne la rispondenza alla certificazione di omologazione ai fini acustici.

*Nota all'art. 9:*

*- L'art. 80 del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: «Nuovo codice della strada», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114, supplemento ordinario, e' il seguente:*

*«Art. 80 (Revisioni). - 1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con propri decreti, i criteri, i tempi e le modalita' per l'effettuazione della revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosita' e che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti; le revisioni, salvo quanto stabilito nei commi 8 e seguenti, sono effettuate a cura degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri. Nel regolamento sono stabiliti gli elementi su cui deve essere effettuato il controllo tecnico dei dispositivi che costituiscono l'equipaggiamento dei veicoli e che hanno rilevanza ai fini della sicurezza stessa.*

*2. Le prescrizioni contenute nei decreti emanati in applicazione del comma 1 sono mantenute in armonia con quelle contenute nelle direttive della Comunita' europea relative al controllo tecnico dei veicoli a motore.*

*3. Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e per gli autoveicoli per trasporto promiscuo la revisione deve essere disposta entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni, nel rispetto delle*

specifiche decorrenze previste dalle direttive comunitarie vigenti in materia.

4. Per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a nove compreso quello del conducente, per gli autoveicoli destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i taxi, per le autoambulanze, per i veicoli adibiti a noleggio con conducente e per i veicoli atipici la revisione deve essere disposta annualmente, salvo che siano stati già sottoposti nell'anno in corso a visita e prova ai sensi dei commi 5 e 6.

5. Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri anche su segnalazione degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità ed inquinamento prescritti, possono ordinare in qualsiasi momento la revisione di singoli veicoli.

6. I decreti contenenti la disciplina relativa alla revisione limitata al controllo dell'inquinamento acustico ed atmosferico sono emanati sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

7. In caso di incidente stradale nel quale i veicoli a motore o rimorchi abbiano subito gravi danni in conseguenza dei quali possono sorgere dubbi sulle condizioni di sicurezza per la circolazione, gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, intervenuti per i rilievi, sono tenuti a darne notizia al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri per la adozione del provvedimento di revisione singola.

8. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti al fine di assicurare in relazione a particolari e contingenti situazioni operative degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri il rispetto dei termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo sedici persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, può per singole province individuate con proprio decreto affidare in concessione quinquennale le suddette revisioni ad imprese di autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza attività di commercio di veicoli, esercitano altresì, con carattere strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione. Tali imprese devono essere iscritte nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui all'art. 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Le suddette revisioni possono essere altresì affidate in concessione ai consorzi e alle società consortili, anche in forma di cooperativa, appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno

*in una diversa sezione del medesimo registro, in modo da garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni.*

*9. Le imprese di cui al comma 8 devono essere in possesso di requisiti tecnico-professionali, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni, precisati nel regolamento; il titolare della ditta o, in sua vece, il responsabile tecnico devono essere in possesso dei requisiti personali e professionali precisati nel regolamento. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo della concessione. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio decreto le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese di cui al comma 8.*

*10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri effettua periodici controlli sulle officine delle imprese di cui al comma 8 e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le medesime. I controlli periodici sulle officine delle imprese di cui al comma 8 sono effettuati, con le modalità di cui all'art. 19, commi 1, 2, 3, e 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 870, da personale del Dipartimento per i trasporti terrestri in possesso di laurea ad indirizzo tecnico ed inquadrato in qualifiche funzionali e profili professionali corrispondenti alle qualifiche della ex carriera direttiva tecnica, individuati nel regolamento. I relativi importi a carico delle officine dovranno essere versati in conto corrente postale ed affluire alle entrate dello Stato con imputazione al capitolo 3566 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la cui denominazione viene conseguentemente modificata dal Ministro dell'economia e delle finanze.*

*11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che l'impresa non sia più in possesso delle necessarie attrezzature, oppure che le revisioni siano state effettuate in difformità dalle prescrizioni vigenti, le concessioni relative ai compiti di revisione sono revocate.*

*12. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce le tariffe per le operazioni di revisione svolte dal Dipartimento per i trasporti terrestri e dalle imprese di cui al comma 8, nonché quelle inerenti ai controlli periodici sulle officine ed ai controlli a campione effettuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, ai sensi del comma 10.*

*13. Le imprese di cui al comma 8, entro i termini e con le modalità che saranno stabilite con disposizioni del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, trasmettono all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri la carta di circolazione, la certificazione della*

revisione effettuata con indicazione delle operazioni di controllo eseguite e degli interventi prescritti effettuati, nonché l'attestazione del pagamento della tariffa da parte dell'utente, al fine della relativa annotazione sulla carta di circolazione cui si dovrà procedere entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della carta stessa. Effettuato tale adempimento, la carta di circolazione sarà a disposizione presso gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri per il ritiro da parte delle officine, che provvederanno a restituirla all'utente. Fino alla avvenuta annotazione sulla carta di circolazione la certificazione dell'impresa che ha effettuato la revisione sostituisce a tutti gli effetti la carta di circolazione.

14. Chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 137,55 a Euro 550,20. Tale sanzione e' raddoppiabile in caso di revisione omessa per piu' di una volta in relazione alle scadenze previste dalle disposizioni vigenti ovvero nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione. Da tali violazioni discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II del titolo VI.

15. Le imprese di cui al comma 8, nel confronti delle quali sia stato accertato da parte dei competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri il mancato rispetto dei termini e delle modalita' stabiliti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del comma 13, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 343,35 a Euro 1.376,55. Se nell'arco di due anni decorrenti dalla prima vengono accertate tre violazioni, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri revoca la concessione.

16. L'accertamento della falsita' della certificazione di revisione comporta la cancellazione dal registro di cui al comma 8.

17. Chiunque produce agli organi competenti attestazione di revisione falsa e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 343,35 a Euro 1.376,55. Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.».

Nota all'art. 10:

- L'art. 227, del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' il seguente:

«Art. 227 (Servizio e dispositivi di monitoraggio). -

1. Nell'ambito dell'intero sistema viario devono essere installati dispositivi di monitoraggio per il rilevamento della circolazione, i cui dati sono destinati alla

costituzione e all'aggiornamento dell'archivio nazionale delle strade di cui all'art. 226, comma 1, e per la individuazione dei punti di maggiore congestione del traffico.

2. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti ad installare i dispositivi di cui al comma 1 e contestualmente, ove ritenuto necessario, quelli per il rilevamento dell'inquinamento acustico e atmosferico, in conformita', per tali ultimi, alle direttive impartite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Gli enti proprietari delle strade inadempienti sono invitati, su segnalazione del prefetto, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a provvedere entro un termine assegnato, trascorso il quale il Ministero provvede alla installazione d'ufficio dei dispositivi di monitoraggio.».

Art. 10.

Monitoraggio

1. I sistemi di monitoraggio per il rilevamento dell'inquinamento da rumore prodotto nell'esercizio delle infrastrutture stradali devono essere realizzati in conformita' alle direttive impartite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 227 del decreto legislativo n. 285 del 1992.

2. Per i sistemi di cui al comma 1, i gestori provvederanno sulla base dei compiti istituzionali avvalendosi degli ordinari stanziamenti di bilancio.

Art. 11.

Disposizioni finali

1. Ai fini della valutazione degli interventi di risanamento di cui all'Allegato 1 del decreto del Ministro dell'ambiente in data 29 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2000, sono da considerare anche gli interventi di risanamento acustico effettuati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Sono fatte salve le prescrizioni inserite nei provvedimenti di approvazione di progetti definitivi, qualora piu' restrittive dei limiti previsti, antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 30 marzo 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio  
dei Ministri

Matteoli, Ministro dell'ambiente e  
della tutela del territorio

Sirchia, Ministro della salute

Lunardi, Ministro delle infrastrutture  
e dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: Castelli  
Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2004  
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture  
ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 51

*Nota all'art. 11:*

*- L'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 29  
novembre 2000, recante: «Criteri per la predisposizione, da  
parte delle società e degli enti gestori dei servizi  
pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei  
piani degli interventi di contenimento e abbattimento del  
rumore», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 dicembre  
2000, n. 285, e' il seguente:*

*----> vedere Nota a pag. 15 della G.U. <----*

*Allegato 1*

*(previsto dall'articolo 3, comma 1)*

*----> vedere allegato da pag. 8 a pag. 9 della G.U. <----*



ALLEGATO I  
(previsto dall'articolo 3, comma 1)

TABELLA I

(STRADE DI NUOVA REALIZZAZIONE)

TIPO DI STRADA (secondo codice della strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (secondo D.M. 5.11.01 - Norme funz. e geom. Per la costruzione delle strade)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri Ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno dB(A)	Notturno dB(A)
A - autostrada		250	50	40	65	55
B - extraurbana principale		250	50	40	65	55
C - extraurbana secondaria	C 1	250	50	40	65	55
	C 2	150	50	40	65	55
D - urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995.			
F - locale		30				

\* per le scuole vale il solo limite diurno

TABELLA 2

(STRADE ESISTENTI E ASSIMILABILI)  
(ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti)

TIPO DI STRADA (secondo codice della strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (secondo Norma CNR 1990 e direttive PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri Recettori	
			Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno dB(A)	Notturno dB(A)
A - autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			85	55
B - extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C - extraurbana secondaria	Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 1990)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			85	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			85	55
D - urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	85	55
E - urbana di quartiere		30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995.			
F - locale		30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995.			

\* per le scuole vale il solo limite diurno